



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**COMUNE DI BADIA POLESINE**

PROVINCIA DI ROVIGO

**C O P I A**

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS  
19 AGOSTO 2016 N. 175

NR. Progr. **42**

Data **29/09/2017**

Seduta NR. **8**

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 29/09/2017 alle ore 18:30.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 29/09/2017 alle Ore 18:30 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, notificato nei modi e termini stabiliti dal vigente regolamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pres.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pres.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pres.</i>
ROSSI GIOVANNI	S	MANTOVANI MAGDA	S	TOSO MAURO	S
TARGA VALERIA	S	BALDO STEFANO	S	CASAROTTO IDANA	S
GIACOMETTI ANTONIETTA	S	BRENZAN CRISTIAN	N	ROSSI ADINO	S
SEGANTIN STEFANO	S	BONIN FABRIZIO	S		
CAPUZZO FABRIZIO	S	LEOPARDI ALESSANDRO	S		
BARBIERI GIULIO	S	STROPPIA GIANNI	S		
VERONESE LUCA	S	CHECCHINATO GIANLUCA	S		
<b>TOTALE Presenti: 16</b>			<b>TOTALE Assenti: 1</b>		

Assenti Giustificati i signori:

*BRENZAN CRISTIAN*

Assenti Non Giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT.SSA MARIANI ANTONELLA.

In qualità di PRESIDENTE C.C., il LEOPARDI ALESSANDRO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

*L'ordine del giorno, notificato ai Sigg. Consiglieri nei modi stabiliti dal vigente regolamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato.*

**OGGETTO:**  
**REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS 19 AGOSTO  
2016 N. 175**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

CONSIDERATO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, comma 1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 comma 2 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4 comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5 comma 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 comma 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.;

- a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4 comma 7 del D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTA la delibera della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.S.P.;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il termine di un anno, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la

partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

VISTO il modello standard dell'atto di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti accluso alla deliberazione n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio, allegato sub A);

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, con propria deliberazione n. 7 del 15.4.2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che dall'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute e dalle analisi e valutazioni svolte in ordine alle partecipazioni detenute, emergono n. 2 partecipazioni dirette, e precisamente:

1. AS2 Srl con una quota del 0,17%.
2. Polesine Acque Spa con una quota del 5,17%;

#### 1. Società AS2 S.r.l.

Il comune è proprietario di 2 quote di AS2 S.R.L. pari allo 0,17% del capitale sociale.

Il comune ha aderito alla società con deliberazione del consiglio comunale n. 29 del 28/11/2014.

AS2 Srl è una società strumentale.

Ha per oggetto sociale la produzione di beni e servizi strumentali nonché, nei casi consentiti dalla legge, lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza dei medesimi Enti.

AS2 Srl, di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali.

La società di servizi strumentali (costituita ai sensi dell'art. 13 Legge 248/2006) ha confermato negli anni risultati d'esercizio positivi.

AS2 si trova già nel pieno rispetto delle norme vigenti in tema di riduzione del numero degli amministratori e degli emolumenti all'organo amministrativo.

L'Amministrazione ritiene di mantenere la quota di partecipazione in AS2, in quanto sussistono i requisiti, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016, ovvero lo svolgimento di attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, e in particolare le attività di cui all'art. 4 comma 2 del predetto decreto (produzione di beni e servizi strumentali agli enti partecipanti). Dai dati riportati nelle schede allegate sub A), la forma di gestione in atti risulta conveniente e sostenibile. Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 20 comma 2 del decreto.

#### 2. Polesine Acque S.p.a.

La Società Polesine Acque Spa è di proprietà del Comune per il 5,17%.

L'attività della Polesine Acque S.p.a. nel settore idrico consiste principalmente nella gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, potabilizzazione, adduzione, distribuzione acqua ad usi civili, fognatura e sollevamenti, depurazione reflui recapitanti in pubblica fognatura.

La gestione operativa del Servizio idrico integrato è svolta nei 50 Comuni della Provincia di Rovigo oltre ai Comuni di Castagnaro (VR) e Cavarzere (VE), per l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Polesine.

In data 8 gennaio 2003 la Polesine Acque S.p.a. è stata individuata quale Gestore unico del servizio idrico integrato in regime di salvaguardia e con provvedimento successivo del 16 maggio 2005 quale Gestore unico "in house providing" con scadenza della convenzione di gestione estesa al 2027.

L'amministrazione ritiene di mantenere la quota di partecipazione in Polesine Acque S.p.a., in quanto sussistono i requisiti, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016, ovvero lo svolgimento di attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, e in particolare le attività di cui all'art. 4 comma 2 del predetto decreto (produzione di un servizio di interesse generale). Dai dati riportati nelle precedenti schede, la forma di gestione in atti risulta conveniente e sostenibile. Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 20 comma 2 del decreto. E' comunque in fase di

conclusione l'aggregazione di Polesine Acque S.p.a. con Centro Veneto Servizi S.p.a., che darà vita alla nuova società Acquevenete S.p.a.

Visto quanto sopra, l'Amministrazione conferma quanto già stabilito con deliberazione di C.C. n. 7 del 15.4.2015 in ordine al mantenimento delle partecipazioni in tali società, in quanto svolgono attività consentite dall'art. 4 del D. Lgs. 175/2016.

Infatti, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016:

1. AS2 S.r.l. è società avente per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune e, nello specifico, svolge attività di cui al comma 2 lettera d): autoproduzione di beni e servizi strumentali agli enti partecipanti.

Quanto alle ragioni di convenienza economica e di sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente, si rinvia ai dati su fatturato e bilancio e alle altre indicazioni di cui all'allegato A).

2. Polesine Acque Spa è società avente per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune e, nello specifico, svolge attività di cui al comma 2 lettera a): produzione di un servizio di interesse generale.

Quanto alle ragioni di convenienza economica e di sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente, si rinvia ai dati su fatturato e bilancio e alle altre indicazioni di cui all'allegato A).

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

VISTO il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

#### **DELIBERA**

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, come illustrata nelle premesse e nell'allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. che la presente deliberazione sia trasmessa alle società partecipate dal Comune;

3. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

4. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

#### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

#### **ESITO DELLA VOTAZIONE**

Consiglieri presenti n. 16  
Consiglieri votanti n. 16  
Consiglieri astenuti n. /  
Voti favorevoli n. 16  
Voti contrari n. /

**ESITO DELLA VOTAZIONE per immediata esecutività:**

Consiglieri presenti n. 16  
Consiglieri votanti n. 16  
Consiglieri astenuti n. /  
Voti favorevoli n. 16  
Voti contrari n. /

#### **04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**

*Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione*

<b>Progressivo</b>	<b>Denominazione società</b>	<b>Tipo di partecipazione</b>	<b>Attività svolta</b>	<b>% Quota di partecipazione</b>	<b>Motivazioni della scelta</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
Dir_1	AS2	Diretta	Produzione di beni e servizi strumentali all'attività istituzionale degli enti soci	0,17	AS2 Srl ha per oggetto sociale la produzione di beni e servizi strumentali, nonché nei casi consentiti dalla legge, lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza dei medesimi Enti.
Dir_2	Polesine Acque Spa	Diretta	Raccolta trattamento e fornitura di acqua	5,17	AS2 Srl di fatto è lo strumento operativo dei comuni associati Polesine Acque S.p.a. gestisce il servizio unico integrato, comprensivo di captazione, potabilizzazione, adduzione, distribuzione acqua ad usi civili, fognatura e sollevamenti, depurazione reflui recapitanti in pubblica fognatura. La gestione operativa del Servizio idrico integrato è svolta nei 52

*Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*

*Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*

*Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.*

*Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*

*Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).*

*Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.*

*Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.*

# COMUNE DI BADIA POLESINE

## Il Revisore Unico

### Verbale n. 16 del 20/09/2017

Il giorno 20 settembre 2017 alle ore 16.15 presso il proprio ufficio il sottoscritto Revisore dei Conti dott. Nicola Filippetto


esamina la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, ricevuta in data 20/09/2017.

Verificato che, dalla documentazione prodotta a corredo della proposta di deliberazione suddetta, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate ai sensi del Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S .P.), sulla base di quanto si evince dalla documentazione fornita formula il parere allegato, che costituisce parte integrante del presente verbale.

Alle ore 17,00 circa la seduta è sciolta previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Lì, 20 settembre 2017

IL REVISORE DEI CONTI  
dott. Nicola Filippetto



REVISORE DEI CONTI  
DEL COMUNE DI BADIA POLESINE  
PROVINCIA DI ROVIGO

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D.LGS 19/08/2016 N. 175 DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Il sottoscritto dott. Nicola Filippetto, Revisore dei Conti del Comune di Badia Polesine

- visto l'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli Enti Locali), in materia di funzioni dell'organo di revisione;
- visto quanto disposto dal D.Lgs 19/08/2016 n. 175;
- visto l'art. 4 e seguenti del T.U.S .P.;
- visto l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente, come risultante dalla documentazione fornita allo scrivente;
- visto il parere contabile favorevole espresso dai Responsabili del Servizio Finanziario
- visti lo Statuto e il regolamento di contabilità dell'Ente vigenti;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 267/2000.

A) Preso atto che l'Ente propone il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

1) AS2 S.r.l. con una quota dello 0,17%;

2) Polesine Acque S.p.a. con una quota dello 5,17%.

L'Ente motiva il mantenimento delle partecipazioni suddette in ragione delle seguenti considerazioni:

- Con riferimento alla partecipazione in AS2 srl in quanto la stessa *“è società avente per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune e, nello specifico, svolge attività di cui al comma 2 lettera d): autoproduzione di beni e servizi strumentali agli enti partecipanti. Quanto alle ragioni di convenienza economica e di sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente, si rinvia ai dati su fatturato e bilancio e alle altre indicazioni di cui all'allegato A).”*
- Con riferimento alla partecipazione in Polesine Acque spa in quanto la stessa: *“è società avente per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune e, nello specifico, svolge attività di cui al comma 2 lettera a): produzione di un servizio di interesse generale. Quanto alle ragioni di convenienza economica e di sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente, si rinvia ai dati su fatturato e bilancio e alle altre indicazioni di cui all'allegato A)”.*

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE


In ordine all'approvazione della proposta deliberativa circa il mantenimento delle partecipazioni predette

INVITA L'ENTE

- a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione.

li, 20 settembre 2017

IL REVISORE DEI CONTI  
dott. Nicola Filippetto



## **COMUNE DI BADIA POLESINE**

### **PUNTO N. 2 O.d.G. – CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 SETTEMBRE 2017**

#### **REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175**

##### **PRESIDENTE**

Passiamo al punto n. 2, Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 Decreto Legislativo 19 Agosto 2016 n. 175.

Illustra l'Assessore Baldo.

##### **ASSESSORE BALDO STEFANO**

In base al Decreto Legislativo 175 del 19 Agosto 2016 il Comune è chiamato a fare una ricognizione di società partecipate, di cui detiene quote.

Il Comune non può avere quote in società a meno che queste svolgano, come stabilito dalla normativa, servizi di interesse generale, autoproduzione di beni e servizi strumentali per l'ente, servizi di committenza.

Nel nostro caso il Comune di Badia detiene quote in due partecipate, AS2 S.r.l., con una quota dello 0,17%, e Polesine Acque S.p.A. del 5,17%.

La ditta AS2 è una società strumentale che ha per oggetto la produzione di beni e servizi, nonché lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative, anche per conto del Comune di Badia. Per questo motivo l'Amministrazione ritiene di mantenere la quota di partecipazione in AS2, in quanto continuano a sussistere i requisiti richiesti per legge.

Per quanto riguarda Polesine Acque svolge attività nel settore idrico, che consiste principalmente nella gestione del Servizio Idrico Integrato, quindi captazione, potabilizzazione, adduzione, servizio di fognatura e depurazione dei reflui.

Svolge la sua attività in 50 Comuni della Provincia di Rovigo, oltre in paesi di Castagnaro e Cavarzere.

Anche in questo caso l'Amministrazione ritiene di mantenere la quota di partecipazione in Polesine Acque, in quanto continuano a sussistere i requisiti richiesti per legge, ossia produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune. In particolare la produzione di un servizio di interesse generale, che è quello dell'acqua.

##### **PRESIDENTE**

Grazie Assessore.

Domande? Consigliere Stroppa, prego.

##### **CONSIGLIERE STROPPIA GIANNI**

Sì, molto semplice. Sono fuori tema per cui potete anche non rispondermi, ma credo che mi risponderete.

Polesine Acque, quando si pensa di andare in Consiglio Comunale per la riapprovazione della convenzione così riformulata, con il nuovo accordo che c'è stato?

**PRESIDENTE**

Grazie. Risponde? Sindaco, prego.

**SINDACO**

Rispondo che non lo so. Nel momento in cui ci manderanno la convenzione la sottoscriveremo.

**PRESIDENTE**

Altre domande? Dichiarazioni? Allora passiamo alla votazione.

**CONSIGLIERE STROPPA GIANNI**

No, faccio la dichiarazione perché credo che sia giusto fare la dichiarazione no?

**PRESIDENTE**

Prego.

**CONSIGLIERE STROPPA GIANNI**

Credo che sia non obbligatorio ma...

**PRESIDENTE**

Ho chiesto "dichiarazioni", nessuno è intervenuto.

**CONSIGLIERE STROPPA GIANNI**

Voteremo favorevole.

**PRESIDENTE**

Grazie.

Passiamo alla votazione allora. Chi è favorevole alla revisione straordinaria delle partecipazioni alzi la mano. 16 favorevoli, quindi favorevoli all'unanimità.

Votiamo l'immediata esecutività, chi è a favore alzi la mano.

Il voto è favorevole all'unanimità.

# COMUNE DI BADIA POLESINE

*PROVINCIA DI ROVIGO*

PARERI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 42 DEL 29/09/2017

---

## OGGETTO

Parere ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000, in ordine alla seguente deliberazione formulata dall'ufficio SEGRETERIA:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175

---

### Ufficio Segreteria e Affari Generali

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime il seguente parere :

**FAVOREVOLE**

Addì, 22/09/2017

F.to Dott.ssa MARIANI ANTONELLA

### *UFFICIO RAGIONERIA*

In ordine alla regolarità contabile di cui all'Art. 53 della Legge in oggetto, si esprime il seguente parere :

**FAVOREVOLE**

Addì, 22/09/2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Dott. OSTI MICHELANGELO

---

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 42 DEL 29/09/2017**

---

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE C.C.**

*F.to LEOPARDI ALESSANDRO*

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*F.to DOTT.SSA MARIANI ANTONELLA*

---

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 17/10/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 17/10/2017

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

*F.to MIZZON GIANLUCA*

---

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data:

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

*MIZZON GIANLUCA*

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **29/09/2017**

- dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)  
 sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°)

Data 29/09/2017

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

*F.to MIZZON GIANLUCA*

---